



SEMINARIO

"eBook e Accessibilità"



Venerdì 17 marzo 2017
dalle ore 9 alle 13
presso la Sala Marinetti

LA BIBLIOTECA APERTA
TECNICHE E STRATEGIE DI CONDIVISIONE

FONDAZIONE STELLINE
CORSO MAGENTA 61

Antonella De Robbio

CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche

Università degli Studi di Padova

**Il caso CLP nell'equilibrio
tra servizi di accesso alle
persone con disabilità e
rispetto dei diritti di
ciascuno**





LIBRO PARLATO

centro internazionale del libro parlato (CILP)
"Adriano Sernagiotto" ONLUS

"...vedo oltre ciò che posso sentire"



HOME

CENTRO

AUDIOLIBRI

DONATORI

LETTORI MP3

BRAILLE E RILIEVI

NEWS

CONTATTI



In ricordo di Umberto Eco

10544 TITOLI DISPONIBILI

Servizio on demand

► CHI SIAMO

► I NOSTRI SERVIZI

► NEWS

112.000 ore di ascolto a catalogo

Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983 con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura e allo studio ...

[-> leggi...](#)

AUDIO
LIBRI

DONATORI
DI VOCE

BRAILLE E
RILIEVI



Il C.I.L.P. e la sua attività

associazione riconosciuta, **non lucrativa** che persegue finalità di **solidarietà sociale** attraverso **attività che promuovano l'educazione e la prevenzione del disagio sociale** in soggetti che hanno **difficoltà nella lettura autonoma**
accesso alle opere - esclusivamente riservati a determinate categorie di soggetti - per i quali non è possibile accostarsi alla lettura in modo tradizionale attraverso la **realizzazione di audiolibri, di libri Braille e di bassorilievi tattili**

disabilità visiva, specifici disturbi dell'apprendimento, disagio connesso a situazioni psico-fisiche permanenti, o particolarmente invalidanti o di devianza, di degrado o di emarginazione sociale.

relativamente alle persone giuridiche: scuole, biblioteche, case di riposo (anziani), A.S.L., amministrazioni comunali e istituti specializzati all'assistenza dei disabili.

Nel 2017 arrivano in ospedale i libri parlati Fiabe e classici grazie al Lions International

SAN DONÀ. Un libro "parlato" per chi non riesce a leggere. Da gennaio, negli ospedali di San Donà, Portogruaro e Jesolo, saranno disponibili 9000 titoli che spaziano dai grandi classici della narrativa alle fiabe, dalla letteratura alla saggistica contemporanea. A tutti gli utenti che hanno difficoltà a leggere o sono non vedenti, sarà messo a disposizione un tablet provvisto dell'applicazione "Libro Parlato Lions". Ieri la presentazione all'ospedale di San Donà con il vicepresidente della Regione, Gianluca Forcolin, il direttore generale dell'Asl 10, Carlo Bramezza e i vertici dei Lions Club International. È il frutto di una convenzione siglata tra l'azienda sanitaria e Lions con lo scopo di ampliare l'umanizzazione negli ospedali pubblici. Usfruendo dell'applicazione concessa dal Lions Club International, l'Asl 10 ha acquisito 20 tablet che ha distribuito nei tre ospedali aziendali. Lo staff li ha messi a disposizione gratuitamente alle persone che, durante i periodi di ricovero o di malattia invalidante, nonostante le difficoltà o impossibilità a leggere, potranno ascoltare la lettura di un libro. Da gennaio saranno esposte le locandine per informare gli utenti. L'ideatore e coordinatore del distretto Lions, Andrea Mazzanti, ha illustrato il progetto con il presidente dell'associazione Libro Parlato, Giulio Gasparini e il governatore del distretto Lions Massimo Rossetto. (g.ca.)

24 febbraio 2017

Cronaca


A Casale sul Sile la presentazione del progetto "App Libro Parlato"

Avviata l'adozione delle App del servizio del Libro Parlato per gli ospiti della Residenza per Anziani "C. Cosulich" di Casale sul Sile.

APP Libro Parlato Lions

COMITATO DEL DISTRETTO 108TA3
PER IL LIBRO PARLATO LIONS

SERVICE NAZIONALE LIBRO PARLATO LIONS



Disponibile su
App Store

Disponibile su
Google play

MA
MAZZANTI APPS



► Libri in formato epub3

<https://www.youtube.com/watch?v=epkyRP5LXxM&list=PLEYOdtABV6JFO5usIJbqRCkkQfUe8YH-b>

23/02/2017

cambiamenti tecnologici

Gli strumenti in ausilio ai dislessici oggi possono essere:

potenzialità

- la sintesi vocale che consente attraverso un testo, una voce sintetica e un software di poter visualizzare le parole mentre queste vengono pronunciate. I software e i testi si trovano facilmente ma la timbrica della sintesi vocale è spesso errata o priva di espressività. Questa prima possibilità mette in relazione quindi il senso uditivo e quello visivo.
- gli audiolibri: mediante la voce umana ascoltare la lettura di un testo di studio o di narrativa che maggiormente coinvolgono lo studente nella comprensione del testo. La voce umana è più gradevole rispetto a quella sintetica in quanto rende più piacevole e meno stancante l'ascolto.

Processi editoriali

sfide

soluzioni

L'innovatività del formato EPUB 3 consiste nel poter racchiudere nello stesso formato file audio, testi e immagini e rende possibile la visualizzazione della frase o della singola parola mentre questa sta per essere pronunciata come avviene per la sintesi vocale. I file audio utilizzati sono quindi letti da voce umana e vengono sincronizzati con il relativo testo a vantaggio dei due sensi.

Studi compiuti in USA hanno dimostrato che l'utilizzo contemporaneo di vista e udito favorisce la comprensione del contenuto e la loro memorizzazione.

Mostrando contemporaneamente come si scrive il testo e ascoltandone la pronuncia corretta, questa tecnologia appare molto interessante anche per tutti coloro che non sono di madrelingua italiana.

EPUB 3 è un formato compresso di un unico file che racchiude nel suo insieme più oggetti (immagini, testo, audio) e può essere visto quindi come un piccolo sito off-line.

È possibile inoltre diminuire la velocità di ascolto dell'audio senza modificare la timbrica vocale (quindi come se il lettore leggesse più lentamente) e variare la dimensione del carattere.

Opportunità fruizione

accesso

inclusione

apprendimento

La fruizione del formato EPUB 3 può avvenire su PC mediante l'estensione per Google Chrome denominata [Readium](#) (gratuita) o sui dispositivi mobili (smartphone, tablet) con la app "Menestrello" (gratuita).

valore

Sebbene il servizio CILP sia coerente rispetto all'inquadramento della materia offerto dalle fonti internazionali e pare già allineato alle più recenti proposte di normativa europea, mirate a consentire la creazione di database di testi in formato accessibile e il loro interscambio all'interno della comunità internazionale

alcuni

Contestano che il servizio

- sia rivolto non solo ai non vedenti ma anche a soggetti con altre disabilità cognitive e agli anziani
- sia rivolto a Università, Scuole, Associazioni, Biblioteche, Case di Riposo

li titoli hanno superato 10,000 titoli

- senza autorizzazione degli aventi diritto per l'utilizzazione delle opere: attività considerata illegittima [€€€???].
 - ... stante la palese utilità sociale dell'attività del C.I.L.P., essa dovrebbe essere concessa a titolo gratuito.
- L'attività di creazione dei file è considerata ultronea [???] non conforme alla mera conversione

Solo disabili sensoriali ...

In applicazione dell'art. 71 bis, l. 633/41 e del d.m. 239/2007, è ad oggi consentita “la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi”:

1. effettuate “per uso personale”, direttamente “dalle persone con disabilità sensoriale”;
2. a condizione che la disabilità “sensoriale” sia “accertata” ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Dubbio di legittimità per violazione dei limiti di delega nella parte in cui autorizza soggetti terzi a effettuare dette riproduzioni/comunicazioni al pubblico

Solo dopo la stipulazione di specifici accordi con i titolari dei diritti

Attività **ultronea** alla mera conversione informatica dei file

È poi doveroso segnalare che tra i disabili riconosciuti dalla l. 104/1992 (soggetti che presentano “una minorazione fisica, psichica e sensoriale”), il d.m. 239/2007 limita espressamente l'eccezione dell'art. 71 bis, l. 633/41 ai soli disabili “sensoriali”: i disabili fisici e psichici non sono (purtroppo) contemplati dall'eccezione.

art. 71 bis L.d.A.

l'utilizzo dell'opera - **riproduzione** utilizzo della **comunicazione al pubblico** - **non autorizzato dall'autore** è lecito **solo se**

- a) direttamente collegato all'handicap e limitato a quanto richiesto dall'handicap;
- b) non deve avere carattere commerciale;
- c) **consentito solo per uso personale del portatore di handicap.**

I primi due requisiti sono di derivazione comunitaria;

il terzo, invece, non presente nella Dir. 2001/29/CE, costituisce una **condizione ulteriore specificamente introdotta dal legislatore italiano.**

comma 2: regolamento attuativo Decreto Ministero Beni e Attività Culturali 14 novembre 2007, n. 239.

D.M. 239/2007

- elenca azioni attraverso cui si attuano la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico delle opere protette

attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
- specifica le condizioni alle quali possono essere effettuate per il tramite di associazioni e federazioni di categoria
- si limita a un generico riferimento alle *persone con disabilità sensoriale*, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104", Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: **e gli anziani? i dislessici? e quanti sono affetti da problematiche psico-fisiche invalidanti?**
- **Solo ad alcuni è, dunque, riconosciuto il diritto di godere dell'accesso alla cultura attraverso la lettura in autonomia???**

Il contrasto con il quadro normativo italiano, europeo e ... internazionale ... è evidente ...

La scelta del legislatore italiano di limitare l'ambito di applicazione dell'eccezione ai soli soggetti affetti da disabilità sensoriale con l'esclusione di tutti quei soggetti che - seppure non affetti da disabilità sensoriale - non sono in grado di leggere autonomamente, **si pone in evidente contrasto con la ratio stessa dell'eccezione e con il quadro normativo internazionale in cui si colloca.**

Art. 3 Costituzione: ottica solidaristica che proclama la **parità di dignità sociale di tutti i cittadini**

- *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. [29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. art. [6](#)], di religione [cfr. artt. [8](#), [19](#)], di opinioni politiche [cfr. art. [22](#)], di condizioni personali e sociali.*
- *E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Convenzione di Berna art. 9 comma 3.

Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione

Lo stesso comma 2. dell'art. 1 del decreto ministeriale 239/2007 stabilisce che

*La riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico, di cui al comma 1, di opere e di materiali protetti ai sensi dell'articolo 71-bis della legge, **si attuano attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto delle opere o l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti**, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto **dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4**, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.*

"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2004

Art. 1.

(Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
 - b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3.

(Soggetti erogatori)

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4.

(Obblighi per l'accessibilità)

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati possono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione *hardware* e *software* e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità UNCRPD

siglata a New York il 13 dicembre 2006

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/la_convenzione_onu.pdf

ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18,

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/ratifica_convenzione_onu.pdf

non opera distinzioni tra tipi di disabilità

art. 1, comma 2:

"(...) Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri"

impone agli Stati aderenti di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale

art. 30

"per assicurare che le persone con disabilità: (...) godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili" e "per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità"



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

HOME

STRUTTURA

COMPITI

DOCUMENTI

NORMATIVA

NOTIZIE

promozione dell'attuazione
della [Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con
disabilità](#), siglata a New York il 13
dicembre 2006;

[Home](#) ▶ [Lista notizie](#) ▶ Roma, 13 febbraio 2017 - Proroga dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità

Roma, 13 febbraio 2017 - Proroga dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101&lang=it

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2017, reg. n. 145, è stata prorogata la durata dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente al triennio 2017/2020.

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 "Serie Generale".

Il Trattato di Marrakech

27 giugno 2013 entrato in vigore il 30 settembre 2016, non ancora ratificato dall'Italia

Il trattato di Marrakech¹ impone agli Stati contraenti di prevedere nella loro legislazione nazionale che determinati enti (ossia enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono servizi di istruzione, formazione, lettura adattata o accesso alle informazioni) possano riprodurre o distribuire esemplari di opere pubblicate in un formato accessibile alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in prosieguo: i «beneficiari»), senza autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Gli Stati devono parimenti facilitare lo scambio transfrontaliero degli esemplari in formato accessibile, autorizzando determinate forme di esportazione e importazione di questi esemplari.

facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

comprende tra i propri destinatari tutti i soggetti cui già ora il C.I.L.P. si rivolge

"Art. 3 Beneficiari

Un beneficiario è una persona che:

a) è non vedente;

b) soffre di una disabilità visiva o percettiva o di difficoltà nella lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura essenzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità o difficoltà; o

c) soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

independentemente da altre eventuali disabilità".

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170013it.pdf>



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 13/17
Lussemburgo, 14 febbraio 2017

Parere 3/15

Il trattato di Marrakech sull'accesso delle persone con disabilità visive alle opere pubblicate può essere concluso dall'Unione soltanto

In effetti, questo trattato può incidere su norme comuni dell'Unione europea in materia di tutela del diritto d'autore

Il trattato di Marrakech può essere concluso dall'UE da sola oppure è necessaria la partecipazione degli Stati membri?

- 8 Stati membri ritengono che l'UE non abbia **competenza esclusiva** per concludere il trattato nel suo insieme e che la loro partecipazione sia pertanto necessaria
- La **Corte di Giustizia Europea** ricorda che l'UE dispone di una competenza esclusiva quando la conclusione di un accordo internazionale può incidere su «norme comuni» o modificarne la portata
- La Corte conclude che il trattato **non rientra nella politica commerciale comune** e che
 - Il trattato ha lo scopo **non** di promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale degli esemplari in formato accessibile, **bensì di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, l'accesso di tali persone alle opere pubblicate.**
 - gli **scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile**, previsti dal trattato, **non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati da operatori normali a fini commerciali** (infatti, gli scambi si effettuano solo tra enti pubblici o organismi senza fini di lucro in condizioni precisate dal trattato e le esportazioni e le importazioni sono destinate ai soli beneficiari).
- **Al contrario della direttiva**, il trattato di Marrakech **prevede un obbligo (e non una mera facoltà) di introdurre un'eccezione o una limitazione a vantaggio di determinate persone con disabilità.**
- La Corte giudica che in seguito alla conclusione del trattato, l'insieme degli Stati membri sarà tenuto a prevedere l'eccezione o la limitazione a beneficio delle persone colpite da disabilità: **la conclusione di questo trattato può incidere su queste norme o modificarne la portata.**
- la Corte conclude che l'Unione dispone di una competenza esclusiva e che il trattato può essere concluso dall'Unione da sola, senza la partecipazione degli Stati membri.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale. Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ("trattato di Marrakech") è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014¹². Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritto d'autore e di diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e altro materiale e per lo scambio transfrontaliero di tali copie in formato accessibile. I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti o con disabilità visive, percettive o di lettura, compresa la dislessia, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.
- (2) La direttiva [...] mira a far sì che gli obblighi dell'Unione previsti dal trattato di Marrakech siano attuati in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno. La direttiva impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti dei titolari dei diritti armonizzati dal diritto dell'Unione. Gli obiettivi del presente regolamento sono attuare gli obblighi del trattato di Marrakech

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

settembre (2016/0279 (COD))

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-595-IT-F1-1.PDF>

- scambio transfrontaliero tra l'UE e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa
- Nell'ottobre 2014 la Commissione ha presentato separatamente una proposta di decisione del Consiglio per la ratifica del trattato di Marrakech da parte dell'Unione.
- Nel maggio 2015 il Consiglio ha presentato una richiesta alla Commissione a norma dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), in cui ha sottolineato il suo pieno impegno per una rapida entrata in vigore del trattato di Marrakech e ha chiesto alla Commissione di presentare senza indugio una proposta legislativa volta a modificare il quadro giuridico dell'Unione in conformità del trattato

si rivolge a tutti i soggetti attualmente destinatari dei servizi del C.I.L.P

Considerazioni finali

Stante la chiara rispondenza dell'attività del C.I.L.P. ai più recenti sviluppi del contesto normativo internazionale in tema di accessibilità alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, **vi possono essere validi argomenti di difesa**

Il legislatore internazionale (Trattato di Marrakesh) pare offrire una definizione assai più corretta e aderente alla realtà della disabilità, tanto da includere non solo i soggetti affetti da disabilità ma anche quelli che patiscono una difficoltà nella lettura che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva adeguata.

Anche il regolamento proposto dal Parlamento Europeo difende il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, quale sancito **dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")**.


In merito alla norma italiana vanno considerati

- **il quadro Costituzionale**
- la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** è stata ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, non opera distinzioni tra disabilità
- La costituzione **dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro paese
- la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le **tecnologie assistite**, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, è considerata attività di riproduzione, anche secondo quanto disposto dalla **Convenzione di Berna**


Il diritto allo studio e al lavoro ...

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001](#) “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”.
- [Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333](#) “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- [Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.](#)
- [Legge 8 ottobre 2010, n.170](#) “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.


Inclusione ? Sì grazie!




ESCLUSIONE



SEGREGAZIONE



INTEGRAZIONE



INCLUSIONE